

Audizioni periodiche AEEG – Roma, 20 Luglio 2010-07-19

Intervento di Argos Energia S.p.A.

Prendiamo atto con fiducia degli obiettivi prefissati all'interno del piano strategico triennale, in particolare quelli relativi alla promozione dell'efficienza dell'attività di misura, sicuri che gli interventi che verranno adottati andranno nella direzione da noi auspicata, soprattutto in considerazione del fatto che l'attuale quadro normativo in fatto di raccolta e messa a disposizione dei dati di misura presenta delle criticità dalle quali prende spunto il nostro intervento.

L'altro aspetto da cui intendiamo partire per introdurre la nostra riflessione, e che è strettamente legato al tema della misura, è quello relativo ai processi di allocazione dei quantitativi di gas agli utenti della distribuzione, soprattutto nei confronti delle società come la nostra, che non sono collegate ad alcuna rete di distribuzione locale, e che hanno come core business la fornitura di gas a clienti finali prevalentemente domestici e con consumi annui mediamente inferiori ai 5.000 smc annui.

Con la presente si vuole sottolineare come - nei rapporti tra *Shippers*, *Trasportatore*, *Utenti della distribuzione* e *Distributori* - si riscontrano gravi problematiche relative all'attribuzione dei consumi: l'allocazione, infatti, non si basa, se non in parte sui consumi effettivi, ma su "convenzioni".

Il procedimento di allocazione - così come definito dalla Delibera dell'AEEG n. 138/04 (e ss.mm.ii.) - prevede un flusso informativo che coinvolge, in maniera diretta o indiretta, i vari soggetti presenti nella filiera commerciale, assegnando a SRG il ruolo di "Agente allocatore".

Presso ciascun "Punto di riconsegna", il *Distributore* locale - sulla base degli elementi di misura disponibili (le "letture") e, ove tali dati di misura non siano disponibili, sulla base dei "profili di prelievo standard" e dei volumi annui presunti - determina i dati di consumo riferibili a ciascun Utente del servizio di distribuzione (i.e. *Reseller*) e li comunica al *Trasportatore* con frequenza mensile.

Ai sensi dell'art. 29, comma 2, della Delibera n. 138/04 (e ss.mm.ii.) - e ciò (quanto meno) fino al 30 settembre 2011 - il *Trasportatore* (SRG), sulla base dei dati ricevuti dal *Distributore*:

ARGOS ENERGIA SPA

- determina per singolo Utente del servizio di trasporto il volume di gas totale mensile ad esso attribuibile;
 - effettua la profilazione giornaliera dei dati mensili applicando i "profili di prelievo standard";
- individua, di conseguenza, il quantitativo di gas da allocare giornalmente ad ogni Utente del servizio di trasporto, ripartendo le eventuali differenze giornaliere.

I dati così determinati dal *Trasportatore* vengono caricati sull'apposito portale informatico "M-Gas" ("Measurement Gas Allocation System").

Senonché, la necessità di "far quadrare" i dati sui consumi di gas di ciascun Utente del servizio - da parte dei *Distributori* mensilmente e da parte del *Trasportatore* giornalmente - con il totale di gas transitato nella *cabina Remi* e sulla rete di trasporto, altera, spesso in maniera sostanziale, la quantità del gas allocato ai singoli Utenti.

I *Distributori*, infatti, comunicano al *Trasportatore* i dati concernenti i consumi letti giornalmente o mensilmente e, laddove non sia effettuata la lettura, comunicano i dati stimati di consumo sulla base dei "profili di prelievo".

Allo stesso modo, anche il *Trasportatore* - per l'allocazione dei quantitativi di gas tra gli Utenti del servizio di trasporto - effettua la profilazione giornaliera dei dati mensili comunicati dal *Distributore* applicando i "profili di prelievo standard".

Ogniqualevolta, peraltro, ci si basi su di un dato stimato possono verificarsi distorsioni anche significative (c.d. "disallineamenti"), dovuti tra l'altro al fatto che ogni operatore della filiera adotta dei propri profili, che possono anche differire marcatamente da quelli degli altri operatori.

Ad aggravare ulteriormente tali "disallineamenti", la procedura della fase di "quadratura dei volumi" - sia da parte del *Distributore* che del *Trasportatore* - prevede la ripartizione delle eventuali differenze tra le somme volumi di gas determinati da letture o da stime e volumi transitati nella *cabina Remi* tra gli Utenti del servizio, con l'attribuzione di detti volumi di gas prioritariamente agli stimati e quindi ai "profili di prelievo standard" di ciascun Utente.

Si può verificare, pertanto, un sensibile disallineamento tra i quantitativi di gas imputati dal *Distributore* ai *Resellers* e comunicati al *Trasportatore* ed il gas effettivamente fornito ai clienti finali dai *Resellers*.

Di conseguenza, spesso vengono addebitati dal *Trasportatore* agli *Shippers* e da questi riversati sui *Resellers* - non solo i corrispettivi economici per quantitativi

ARGOS ENERGIA SPA

di gas erroneamente allocati dal *Distributore* e dal *Trasportatore* nel procedimento di allocazione e mai consumati - ma anche le penali per c.d. "supero" delle capacità giornaliere di trasporto (rispetto a quelle pattuite contrattualmente).

Penali - spesso per importi molto rilevanti - che i *Resellers* sono tenuti a pagare e che, allo stesso tempo, rappresentano una perdita secca visto che non possono essere riaddebitate ai clienti finali domestici i quali rappresentano il cuore del business di molti *Resellers*.

L'applicazione dei meccanismi descritti produce, inoltre, effetti distorsivi ed economicamente onerosi soprattutto per le società di vendita (*Resellers*).

L'elemento che, a nostro giudizio, rende particolarmente distorto il processo, è l'incoerenza tra la finestra temporale di tre mesi per le rettifiche di allocazione e l'arco temporale intercorrente tra le letture reali dei singoli punti di misura, quantificabili in 6 mesi ove il consumo annuo presunto sia tra 500 e 5.000 smc annui e di addirittura 12 mesi laddove il consumo annuo presunto sia inferiore ai 500 smc annui.

In effetti, il termine entro il quale è possibile effettuare una rettifica dei dati di allocazione sul portale "M-Gas" (e di conseguenza procedere ad un eventuale conguaglio di partite di gas nonché di corrispondenti partite economiche) è di 3 mesi (c.d. "finestra temporale M-3"), trascorsi i quali - secondo la disciplina vigente (Codice di rete di SRG) - i dati sulle allocazioni inseriti nel portale "M-Gas" sono considerati definitivi ed immodificabili.

L'estrema rigidità della "finestra temporale M-3" impedisce di modificare i dati sull'allocato anche nell'ipotesi di accertati errori compiuti dal *Distributore* locale nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, ciò con grave danno delle società venditrici costrette a sostenerne oneri ingiusti.

Ad aggravare la situazione, il fatto che i dati determinati dal *Trasportatore* vengono caricati sull'apposito portale informatico "M-Gas" di SRG, ma tale portale non è consultabile direttamente dagli Utenti della distribuzione.

L'impossibilità per i *Resellers* di conoscere i dati inseriti sul portale, quanto meno quelli che li riguardano, ha delle conseguenze pratiche dannose.

In sostanza, tale ostacolo ai flussi informativi contribuisce a determinare le errate allocazioni di volumi di gas ed indebite applicazioni di penali, o, quantomeno, impedisce di verificare la correttezza delle allocazioni in questione. Inoltre, il mancato accesso al portale rende impossibile per gli operatori *Utenti della distribuzione* poter pianificare la propria attività in maniera economicamente sana e redditizia.

ARGOS ENERGIA SPA

La sopra esposta situazione del mercato italiano del gas pare sollevare anche una problematica attinente alla tutela della concorrenza: di tale problematica si ritiene opportuno fare menzione all'AEEG, dato che essa costituisce una diretta conseguenza della sopra descritta situazione di mercato (e del relativo assetto regolatorio).

Come visto, l'attribuzione erronea dei consumi di gas è aggravata dall'impossibilità di porre rimedio agli eventuali errori di allocazione e di misura dopo la chiusura della "finestra temporale M-3" (entro la quale i dati di allocato sono considerati ancora provvisori), ciò paradossalmente anche in caso di errori palesi e riconosciuti dallo stesso operatore della distribuzione.

Peraltro, anche quando i *Distributori* - a seguito delle segnalazioni e proteste inoltrate loro dai *Resellers* - rettificano i consumi allocati (detraendo, a distanza di mesi, dai consumi frattanto maturati quelli erroneamente addebitati in precedenza), essi non tengono conto delle variazioni del prezzo del gas nel frattempo intervenute.

La conseguenza è che i metri cubi di gas erroneamente allocati al Reseller, anche ove vengano "restituiti" a quest'ultimo ("compensandoli" con i metri cubi dallo stesso successivamente prelevati), lo sono ad un prezzo generalmente diverso rispetto a quello erroneamente addebitato.

Le numerose e gravi distorsioni che affliggono il processo di allocazione costituiscono significativi e preoccupanti ostacoli alla completa liberalizzazione del settore. In effetti, la scarsa trasparenza delle regole in essere, l'impossibilità per gli operatori di prevedere le proprie posizioni commerciali – e soprattutto la brevità della "finestra temporale M-3" - comportano conseguenze negative per tutto il sistema, a detrimento della sua concorrenzialità, costituendo una barriera all'ingresso e/o alla permanenza di nuovi operatori (in particolare, di quelli di piccole dimensioni).

Tale situazione rende, pertanto, impraticabile la possibilità di sviluppare un vero mercato del gas, con conseguenze particolarmente dannose dal punto di vista finanziario soprattutto per le società medio-piccole. Queste ultime, infatti, si vedono costrette ad anticipare agli altri operatori della filiera - e in particolare agli *Shippers* - importi non dovuti, a titolo sia di consumi superiori rispetto a quelli effettivi sia di penali per il superamento, in realtà insussistente, della capacità giornaliera di trasporto. In particolare, si verificano frequentemente associazioni da parte delle *Società di distribuzione* di presunti volumi annui incoerenti con il valore reale, che generano alterazioni consistenti nei volumi allocati nei "Punti" dove non esistono letture effettive e causano impressionanti e immotivati addebiti in termini di metri cubi totali e in termini di penali per supero della capacità giornaliera.

ARGOS ENERGIA SPA

Nel caso di specie, le gravi problematiche in questione hanno comportato l'addebito di importi assolutamente non giustificati da parte degli *Shippers* nei confronti di ARGOS ENERGIA.

In conclusione, Auspichiamo che nel prossimo futuro l'AEEG prenda provvedimenti al fine di porre rimedio alle problematiche esposte, in particolare:

- rendendo più efficace il sistema dei dati misura e la loro trasmissione aumentando la frequenza obbligatoria della loro raccolta anche per le utenze di taglia più piccola.
- Aumentando la finestra temporale dei tre mesi entro i quali i dati di allocazione sono ancora rettificabili, portandola quantomeno a coincidere con la durata massima intercorrente tra due letture.
- Rendendo accessibile anche agli Utenti della distribuzione il portale M-gas in modo tale che anche questi ultimi abbiano la possibilità di controllare i quantitativi di gas di loro pertinenza.
- Imponendo alle Società di distribuzione l'aggiornamento dei volumi annui presunti e dei profili di prelievo associati ad ogni singolo punto di riconsegna con cadenza quantomeno annuale.

Discriminazione all'accesso alle reti di distribuzione

Si segnala che primari operatori del servizio di distribuzione gas quali Italgas e Edison hanno posto in essere anche di recente delle condotte abusive della loro posizione dominante (in quanto monopolisti legali nel loro ambito tariffario) nei confronti di Argos, nella fattispecie rifiutando l'accesso al loro sistema di distribuzione del gas opponendo alla medesima società delle richieste pretestuose ed illegittime in tema di garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni di pagamento (vicende queste su cui codesta Autorità è già stata

ARGOS ENERGIA SPA

Piazza Adelaide Lonigo, 8 - 35030 Sarreola di Rubano - PD - tel. 800 178 997 da rete fissa e mobile - tel. 199 446 012 da rete fissa e mobile - fax + 39 049 898 42 03 - www.argosenergia.com - P.I. e Reg. Impr. 03865690287 - Capitale Sociale deliberato Euro 4.908.750,00 i.v. - Società controllata da Merchant Finanziaria S.p.A. e soggetta a direzione e coordinamento di Proinvest S.p.A.

informata tramite apposita segnalazione da parte di Argos). Anche in questo caso si tratta dunque di condotte abusive da parte di operatori in posizione dominante, nella specie nella filiera della distribuzione gas, ove è evidente l'assoluta pretestuosità delle richieste formulate che risultano, in modo malcelato, volte a frapporre ingiustificati ostacoli all'accesso al servizio di distribuzione nei confronti del *Reseller* Argos, al fine di danneggiarne/comprometterne/impedirne l'attività, nell'ottica di comportamenti chiaramente opportunistici da parte di soggetti verticalmente integrati, nella filiera gas, con note società di vendita di gas dei rispettivi gruppi societari d'appartenenza.

ARGOS ENERGIA SPA

Piazza Adelaide Lonigo, 8 - 35030 Sarmeola di Rubano - PD - tel. 800 178 997 da rete fissa e mobile - tel. 199 446 012 da rete fissa e mobile - fax + 39 049 898 42 03 - www.argosenergia.com - P.I. e Reg. Impr. 03865690287 - Capitale Sociale deliberato Euro 4.908.750,00 i.v. - Società controllata da Merchant Finanziaria S.p.A. e soggetta a direzione e coordinamento di Proinvest S.p.A.